Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

La responsabilità da custodia e condotta del danneggiato nella caduta

La Cassazione sancisce la nullità per motivazione apparente della sentenza che presume l'imprudenza della vittima dalla vicinanza della dimora ai luoghi ammalorati (Cassazione Civile, ord. n. 5069/2026)

BT Bruno Taverniti Diritto Civile & Responsabilità Civile 27 Ottobre 2026 Lettura 11 min

SCHEDA APPROFONDIMENTO

TIPOLOGIA CONTRIBUTO
Approfondimento Scientifico

INQUADRAMENTO
Dottrina e Giurisprudenza

PRINCIPIO DI DIRITTO

In tema di responsabilità per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., incorre in vizio di motivazione apparente ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. il giudice che afferma la mancanza di adeguata manutenzione del bene da parte del custode ed esclude al contempo la responsabilità di quest'ultimo a fronte di un comportamento del danneggiato che non verifica essere stato almeno colposo, non potendosi ravvisare la colpa sulla base della mera presunzione desunta dall'abitare nelle vicinanze della cosa dissestata.

Stato della questione e quadro aggiornato al 27 ottobre 2026: L'ordinanza n. 5069/2026 della Suprema Corte interviene sul delicato riparto probatorio tra custodia e condotta della vittima, vietando l'uso di presunzioni tautologiche sulla colpa del pedone.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: L'ordinanza n. 5069 del 6 marzo 2026 della Suprema Corte di Cassazione Civile interviene con rigore nomofilattico sui presupposti della **responsabilità da custodia e condotta del danneggiato**, cassando la pronuncia di merito che aveva decurtato il risarcimento per concorso colposo della vittima caduta su una scalinata comunale dissestata. La decisione stabilisce che l'efficienza causale del comportamento del pedone non può fondarsi su mere presunzioni astratte connesse alla **familiarità con i luoghi** o alla prossimità della residenza al bene ammalorato. Ove il custode abbia omesso la dovuta manutenzione e il gradino ceda improvvisamente senza preventiva visibilità del pericolo, l'addebito di autoresponsabilità esige la prova di una condotta concretamente incauta, configurando altrimenti una **motivazione apparente** censurabile per violazione del minimo costituzionale.

ABSTRACT (ENGLISH)

In order no. 5069 of March 6, 2026, the Italian Court of Cassation addressed the critical intersection between custodial liability under Article 2051 of the Civil Code and the victim's comparative negligence. The Supreme Court quashed the appellate judgment which had reduced damages solely upon a presumption of negligence derived from the victim's geographic familiarity and domicile near the defective public stairway. The ruling highlights that an omission of due care cannot be inferred from mere residential proximity without proving specific, imprudent actions during ordinary transit. When an infrastructural component collapses unexpectedly under normal load, attributing comparative fault requires substantive factual demonstration rather than tautological assumptions, under penalty of procedural nullity for purely apparent and contradictory reasoning.

Punti Chiave dell'Analisi

01.
Oggettività del titolo custodiale:
La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda sul dinamismo causale intrinseco alla cosa in custodia ed è superabile esclusivamente mediante la prova del caso fortuito.

02.
Divieto di colpa presunta per prossimità topografica:
La vicinanza della dimora ai luoghi del sinistro o la generica frequentazione della via non integrano alcuna prova di condotta negligente o avventata.

03.
Nullità della sentenza per motivazione apparente:
È affetta da aporia logica insanabile e violazione dell'art. 111 Cost. la sentenza che, pur accertando il difetto manutentivo, attribuisce rilievo causale esclusivo o concorrente al pedone senza specificarne l'atto imprudente.

04.
Rigore degli oneri difensivi per il custode:
L'ente convenuto non può sottrarsi all'obbligazione risarcitoria invocando l'astratta conoscibilità del degrado, dovendo dimostrare un comportamento oggettivamente anomalo e imprevedibile.

01. INTRODUZIONE: LA PRONUNCIA CASS. CIV. N. 5069/2026

L'ordinanza n. 5069 del 6 marzo 2026 resa dalla Suprema Corte di **Cassazione Civile** segna un punto di arresto decisivo nel perimetro applicativo della **responsabilità da custodia e condotta del danneggiato** ex art. 2051 c.c.[1] La controversia scaturisce dalle lesioni personali patite da una cittadina a seguito della rovinosa caduta su una scalinata comunale degradata, il cui gradino cedeva improvvisamente sotto il suo peso. Il Tribunale prima e la Corte

d'Appello poi avevano ritenuto di decurtare la riparazione risarcitoria riconoscendo un **concorso colposo della vittima** pari al cinquanta per cento, argomentando che la vicinanza della residenza dell'attrice ai luoghi del sinistro dovesse fondare una presunzione di imprudenza nell'attraversamento di un percorso notorio per il suo stato di ammaloramento.

Tale approccio decisorio trasforma il dovere di autoresponsabilità in una surrettizia esenzione dell'ente pubblico dai propri **obblighi di manutenzione**. Il giudice di legittimità ha censurato radicalmente la decisione di merito, qualificando la motivazione come meramente apparente per insanabile **contrasto logico interno** ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Non è infatti ammissibile che l'accertamento dell'omessa cura manutentiva del bene pubblico coesista con l'addebito di negligenza alla vittima, ove quest'ultimo sia dedotto in via puramente tautologica dalla contiguità abitativa o dalla frequenza di transito, anziché da risultanze probatorie concrete circa l'effettiva dinamica dell'incedere.

L'arresto assume una rilevanza dogmatica e pratica di primo piano, delimitando con precisione la linea di confine tra **causalità materiale** custodiale e incidenza del fatto umano. La Suprema Corte ribadisce che la natura oggettiva dell'imputazione ex art. 2051 c.c. impone al custode la prova rigorosa del **caso fortuito**; di conseguenza, la condotta del leso può assumere efficienza causale liberatoria o concorrente soltanto ove sia acclarata una specifica deviazione dai canoni di **diligenza ordinaria**, non surrogabile mediante congetture o stereotipi legati alla conoscenza astratta dei luoghi.

02. LA DIALETTICA TRA FATTO DELLA COSA E CONDOTTA DELLA VITTIMA EX ART. 2051 C.C.

2.1 — Causalità materiale ed efficienza interruttiva del comportamento incauto

Nel sistema della responsabilità civile disciplinato dall'art. 2051 c.c., la derivazione dell'evento lesivo dal **dinamismo della cosa** costituisce il presupposto oggettivo dell'obbligazione indennitaria. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente consolidato l'orientamento secondo cui il custode risponde per il solo rapporto di signoria e vigilanza sul bene, a prescindere da ogni connotazione soggettiva di colpa. Tuttavia, l'interazione tra la cosa e l'agire umano introduce una costante tensione eziologica, nella quale il comportamento del danneggiato può assumere rilevanza quale fattore concorrente ex art. 1227 c.c. ovvero come causa autonoma ed esclusiva del pregiudizio.

Come chiarito dalla giurisprudenza di nomofilachia (Cassazione Civile n. 21675/2023)[2], ove il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l'indagine giudiziale postula un rigoroso bilanciamento tra la **pericolosità intrinseca della cosa** e i **doveri di cautela** gravanti sugli utenti. Quando la condotta negligente della vittima assorbe l'intero dinamismo eziologico dell'evento, la cosa in custodia degrada a mera occasione dell'accadimento dannoso, venendo meno il nesso causale primario con la struttura materiale del bene.

Questo principio di **autoresponsabilità individuale**, desumibile dal dovere di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., non può tuttavia operare come una clausola di esonero generalizzata per la pubblica amministrazione. La qualificazione del comportamento del privato come fattore interruttivo o concorrente presuppone che sia verificata in fatto una reale e concreta incidenza eziologica: l'omissione di precauzioni deve porsi come effettivo antecedente causale della caduta, e non come un mero giudizio a posteriori formulato sull'esito infausto del transito.

2.2 — Standard oggettivo di prevedibilità e superamento del nesso custodiale: limiti e criteri applicativi

L'accertamento dell'efficacia causale della condotta della vittima esige un confronto costante con uno **standard oggettivo di prevedibilità** ed evitabilità del pericolo. Nelle più recenti statuizioni della giurisprudenza di legittimità (si

veda Cassazione Civile n. 21065/2024)[3], è stato ribadito che il comportamento colposo della vittima assurge a fattore idoneo a recidere il nesso causale custodiale solo ove si collochi al di fuori delle sequenze prevedibili secondo un giudizio di comune regolarità causale. Quando l'utente della strada affronta una situazione di rischio percepibile attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese, la sua omissione colposa assume efficienza preponderante.

Tale canone interpretativo impone tuttavia una netta distinzione tra l'**insidia visibile e superabile** e il **cedimento strutturale occulto**. Mentre nel primo caso il pedone che ometta di aggirare un ostacolo manifesto incorre in un comportamento negligente suscettibile di integrare il concorso colposo, nella seconda ipotesi l'apparente stabilità della res induce un legittimo affidamento nell'incedere ordinario. Il principio di autoresponsabilità non può essere dilatato fino a pretendere che il cittadino si astenga dal fruire di una via pubblica per il solo sospetto di un potenziale vizio di manutenzione, qualora l'anomalia non sia ictu oculi riconoscibile prima del transito.

Ne deriva che la valutazione giudiziale non può risolversi nell'applicazione automatica di formule astratte. La giurisprudenza richiede la verifica puntuale delle condizioni di luce, della conformazione dei gradini o del piano viabile, e delle concrete modalità di caduta. Soltanto attraverso tale disamina probatoria è possibile determinare se l'evento sia eziologicamente imputabile al vizio manutentivo del bene custodito ovvero all'azione improvvida del soggetto leso.

Fattispecie Esaminata	Qualificazione della Condotta	Incidenza sul Nesso Eziologico
Piscina Termale (Cass. 21675/2023)	Transito a piedi nudi su bordo scivoloso manifesto ed all'aperto	Interruzione del Nesso degradazione della res a mera occasione
Sinistro Stradale (Cass. 21065/2024)	Velocità elevata e stato di alterazione psicofisica della conducente	Caso Fortuito condotta assorbente rispetto all'assenza di barriere
Scalinata Comunale (Cass. 5069/2026)	Incedere ordinario con cedimento improvviso del gradino non divelto	Responsabilità Piena illegittimità del concorso di colpa presunto

03. IL VIZIO DI MOTIVAZIONE APPARENTE SULLA RESPONSABILITÀ DA CUSTODIA E CONDOTTA DEL DANNEGGIATO

3.1 — La fallacia logica della colpa desunta dalla vicinanza ai luoghi dissestati

Il cuore della censura accolta dalla Suprema Corte risiede nell'erronea applicazione del **principio di concretizzazione del rischio** da parte della Corte territoriale. Nel caso scrutinato dall'ordinanza n. 5069/2026[1], i giudici di merito avevano accertato che la scalinata comunale risultava pacificamente ammalorata e degradata, circostanza ammessa dalla medesima difesa dell'ente locale. Nondimeno, l'addebito di concorso causale a carico della danneggiata era stato desunto unicamente dalla contiguità della sua abitazione rispetto alla gradinata, sul presupposto congetturale che la conoscenza dello stato dei luoghi imponesse di evitare il transito o di procedere con straordinaria circospezione.

La Cassazione ha smontato tale costruzione evidenziandone la radicale fallacia logica. L'istruttoria testimoniale aveva difatti dimostrato che il gradino incriminato, pur inserito in un contesto viario vetusto, non appariva divelto, scalfito o

corroso in superficie, né presentava accumuli scivolosi di vegetazione o muschio. La rottura e il **cedimento strutturale** si erano verificati repentinamente sotto il normale carico della deambulazione. Di conseguenza, l'incedere della cittadina non integrava alcuna condotta avventata o anomala, vertendosi nell'ordinario utilizzo di una pertinenza pubblica destinata al traffico pedonale.

> *La vicinanza dell'abitazione ai luoghi degradati non può trasformare l'omessa manutenzione del custode in colpa del pedone, richiedendosi la prova specifica di un comportamento oggettivamente incauto.*

Dedurre l'imprudenza della vittima dal solo fatto storico dell'avvenuta caduta costituisce un paralogismo inaccettabile: si assume come provato l'antecedente logico della colpa unicamente in forza del riscontro dell'evento dannoso. La **responsabilità da custodia e condotta del danneggiato** non tollera simili scorciatoie presuntive, che finirebbero per capovolgere il regime probatorio delineato dall'art. 2051 c.c. a danno del danneggiato.

3.2 — Il contrasto irriducibile tra cosa ammalorata e asserita negligenza del pedone

Sul piano del controllo di legalità, la pronuncia in commento riveste un notevole interesse per la qualificazione processuale del vizio dedotto. Sebbene la ricorrente avesse formulato la censura richiamando la violazione sostanziale degli artt. 2051 e 1227 c.c. ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il Collegio di legittimità ha operato la riqualificazione d'ufficio del mezzo in termini di **motivazione apparente** ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in ossequio all'insegnamento nomofilattico di legittimità (sent. n. 17931/2013).

In linea con i consolidati canoni nomofilattici (Cassazione Civile n. 7090/2022)[4], il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla violazione del **minimo costituzionale** prescritto dall'art. 111, sesto comma, Cost., configurabile allorché la motivazione sia materialmente assente, perplessa, ovvero contenga proposizioni inconciliabili. Nella fattispecie della scalinata comunale, la motivazione impugnata palesava un insanabile conflitto semantico tra la premessa dell'inadempimento manutentivo dell'ente e la conclusione di un'imprudenza esclusiva o concorrente del pedone desunta dalla mera collocazione dell'immobile di dimora.

Non può ritenersi logicamente sostenibile affermare simultaneamente che la pubblica amministrazione ha violato i propri **doveri di custodia** omettendo la riparazione strutturale del manufatto e che la vittima ha tenuto un comportamento incauto semplicemente per essersi avvalsa del percorso di transito più rapido verso i servizi urbani. Tale aporia travolge la tenuta argomentativa dell'atto decisorio, rendendo inevitabile la cassazione con rinvio ad altra composizione della Corte d'Appello affinché proceda a un accertamento di fatto scevro da postulati meramente ipotetici.

3.3 — Profili probatori e strategie difensive nel contenzioso risarcitorio per caduta

L'arresto in esame fornisce indicazioni operative di primario rilievo per la conduzione delle strategie difensive nel **contenzioso risarcitorio** per danni da insidia stradale. Sotto il profilo della ripartizione dell'**onere della prova**, incombe sull'attore danneggiato l'onere esclusivo di dimostrare il verificarsi dell'evento lesivo, il danno corporale o patrimoniale conseguito, e il nesso eziologico con la cosa in custodia. Dimostrato che il sinistro è dipeso dal collasso improvviso del manufatto, la presunzione oggettiva di responsabilità a carico del custode opera a pieno titolo, senza che sia richiesta alcuna prova sulla colpevolezza della pubblica amministrazione.

Sul versante passivo, il **difensore dell'ente pubblico** convenuto non può limitarsi a sollevare una generica eccezione di concorso colposo confidando in presunzioni ambientali o nella vicinanza anagrafica dell'utente ai luoghi di causa. Per vincere la presunzione o conseguire una riduzione dell'obbligazione risarcitoria ex art. 1227 c.c., l'ente è tenuto a dedurre e comprovare specifici fatti storici: la velocità eccessiva del passo, l'utilizzo di calzature manifestamente inidonee rispetto alle asperità del tracciato, la distrazione dovuta a fattori estrinseci (quale l'uso di apparati telefonici), o la volontaria elusione di barriere di interdizione predisposte per lavori in corso.

In termini di **distinguishing** rispetto ad altre ipotesi di responsabilità custodiale, occorre precisare che la regola sancita dall'ordinanza n. 5069/2026 *non trova applicazione* nelle fattispecie in cui l'anomalia del piano viabile sia palese, macroscopica e agevolmente avvistabile in condizioni di piena luce diurna. In tali diverse evenienze, a differenza del cedimento strutturale occulto, l'omessa adozione delle normali cautele da parte del pedone integra un comportamento negligente capace di assorbire l'efficienza causale del fatto. Il discrimine risiede dunque nella concreta percepibilità dell'insidia prima del contatto con la res.

Tale impostazione si pone in piena armonia con il quadro ricostruttivo già approfondito nelle pagine di questa rivista in merito alla responsabilità da cose in custodia e condotta del danneggiato nel caso fortuito [D1], ove è stato rimarcato che l'efficacia liberatoria del comportamento della vittima non può fondarsi su formule declamatorie, ma esige l'accertamento di un'effettiva rottura della regolarità causale. Nel contenzioso civile, la corretta formulazione dei capitoli di prova testimoniale e l'acquisizione di rilievi fotografici immediati risultano determinanti per blindare la pretesa risarcitoria ovvero fondare un'eccezione liberatoria immune da censure di nullità motivazionale.

04. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE SISTEMATICHE

L'ordinanza n. 5069/2026 della Suprema Corte di Cassazione Civile [1] ristabilisce un doveroso rigore logico-giuridico nella complessa materia della **responsabilità da custodia e condotta del danneggiato**. L'annullamento della decisione ligure con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova non si limita a correggere una deviazione motivazionale circoscritta al caso concreto, ma ribadisce un principio di tutela dell'utente della strada contro prassi giudiziarie inclini a svalutare l'obbligazione custodiale della pubblica amministrazione.

L'affermazione secondo cui l'inadempimento manutentivo del custode non può essere neutralizzato da una colpa della vittima meramente ipotizzata rappresenta una salda garanzia contro il rischio di regressione verso forme di responsabilità per colpa presunta o di **esonero ingiustificato del custode pubblico**. La presunzione di conoscenza derivante dalla vicinanza della dimora non equivale a prova di percorrimento avventato: la fruizione quotidiana delle infrastrutture urbane da parte dei residenti risponde a un'ordinaria esigenza vitale e sociale, che non può esporre il cittadino a una presunzione automatica di corresponsabilità qualora la struttura ceda improvvisamente.

In prospettiva futura, gli operatori del diritto dovranno misurarsi con una giurisprudenza sempre più esigente sul terreno dell'**accertamento causale**. Per i danneggiati, l'insegnamento di legittimità impone di circostanziare minuziosamente le condizioni di apparente integrità della cosa al momento dell'evento; per gli enti pubblici custodi, esso preclude definitivamente la possibilità di affidarsi a formule difensive stereotipate, imponendo una seria e documentata allegazione dell'effettivo comportamento imprevedibile del privato quale fattore incidente sul nesso eziologico.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 2051 c.c.

— Responsabilità per danno cagionato da cose in custodia.

Art. 1227 c.c.

— Concorso del fatto colposo del creditore o danneggiato.

Art. 111 Cost.

— Giusto processo e obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Art. 360 c.p.c.

— Motivi di ricorso per cassazione, comma 1 nn. 3 e 4.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, ordinanza 6 marzo 2026, n. 5069**

— Esito: rigetta il primo motivo, accoglie in parte il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Genova. Punto: censura la sentenza di merito che presume la colpa del danneggiato dalla mera vicinanza dell'abitazione ai luoghi degradati, qualificando il vizio come motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c.

2. **Cassazione Civile, ordinanza 20 luglio 2023, n. 21675**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: precisa che il comportamento incauto della vittima può degradare la cosa a mera occasione e recidere il nesso causale, richiedendo un bilanciamento tra pericolosità del bene e doveri di cautela.

3. **Cassazione Civile, ordinanza 27 luglio 2024, n. 21065**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: ribadisce che la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato rileva come causa autonoma o concorrente se idonea a integrare il caso fortuito sul piano della regolarità causale oggettiva.

4. **Cassazione Civile, ordinanza 3 marzo 2022, n. 7090**

— Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: delinea il perimetro del vizio motivazionale al di sotto del minimo costituzionale, sussistente in caso di contrasto irriducibile tra proposizioni inconciliabili.

DOTTRINA RICHIAMATA

D1. Metodo Giuridico, *Responsabilità da cose in custodia e condotta del danneggiato: il caso fortuito*. Analisi sistematica dell'incidenza causale del comportamento colposo della vittima e dei presupposti esimenti del custode ex art. 2051 c.c.

BT

Bruno Taverniti

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.